



04176/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. VITTORIO RAGONESI - Presidente -

ALTRE
PROCEDURE
CONCURSUALI

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Rel. Consigliere -

Ud. 24/11/2015 - CC

Cass. 2176

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

R.G.N. 17343/2013

Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

Rep.

CU+CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17343-2013 proposto da:

AMV

BANCA POPOLARE di VICENZA SOCIETA' COOPERATIVA SPA 00204010243, in persona del Responsabile dell'U.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE' BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA SCAFARELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato FEDERICO CASA giusta prouca a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

BERGAMO ISOLANTI SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE

PAFUNDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO ~~CARLO~~ FELLI giusta procura a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso il decreto n. 26/13 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositato il 05/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito l'Avvocato Scafarelli Federica (delega verbale avvocato Casa Federico) difensore della ricorrente che si riporta ai motivi scritti;

udito l'Avvocato Ciprotti Alessia (delega avvocato Pafundi Gabriele) difensore della controricorrente che si riporta ai motivi scritti.

In fatto e in diritto

1. E' stata depositata in cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: "Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che la Banca Popolare di Vicenza s.c.r.l. ha proposto ricorso a norma dell'art.111 Cost. per cassazione del decreto, depositato il 5 aprile 2013, con il quale il Tribunale di Bergamo, in relazione alla domanda di ammissione a concordato preventivo con riserva presentata da Bergamo Isolanti s.p.a. ex art.161 comma sesto l.fall., ha, in sede di assegnazione del termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione, autorizzato altresì interinalmente la sospensione dei contratti bancari per anticipazione effetti in essere tra la società ricorrente ed alcuni Istituti, tra i quali la odierna ricorrente; che nel ricorso si deduce la illegittimità (per mancanza di elementi di valutazione, per violazione del principio del contraddittorio, per mancata determinazione dell'indennizzo di cui all'art.169 bis comma

secondo l.fall., per inapplicabilità nella specie di tale norma) della sospensione disposta con il provvedimento impugnato;
che l'intimata Bergamo Isolanti s.p.a. in concordato preventivo resiste con controricorso, nel quale ha preliminarmente dedotto l'inammissibilità del ricorso;
ritenuto che l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla controricorrente con riguardo al disposto dell'art.111 comma settimo della Costituzione dovrebbe considerarsi fondata, atteso che nel provvedimento impugnato non pare possano ravvisarsi i caratteri della definitività e decisorietà che consentano di equiparare il provvedimento stesso (ai fini della applicazione della norma costituzionale) alle sentenze;
che pertanto il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell'art.380 bis cod.proc.civ. per ivi, qualora il collegio condivide il rilievo che precede, essere dichiarato inammissibile.”

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, condivide integralmente le argomentazioni esposte nella relazione, che non risultano superate dalle repliche del difensore di parte ricorrente: la declaratoria di inammissibilità del ricorso ne deriva di necessità.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in € 3600,00 (di cui € 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfctarie e accessori di legge.

Da inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 novembre 2015

Il presidente

Depositata in Cancelleria

Oggi. 02 MAR. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Ornella Latrofa